

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"ITALY CHINA COUNCIL FOUNDATION ICCF ETS"
adeguato al D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore)

Articolo 1

Genesi, denominazione e modello di riferimento

E' costituita la Fondazione denominata

"ITALY CHINA COUNCIL FOUNDATION ICCF ETS" in sigla "ICCF ETS". Nel prosieguo sarà indicata come ICCF. L'ICCF si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2

Sede

L'ICCF ha sede in Milano (MI), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. In futuro potrà avere sede presso altro indirizzo in Italia.

Articolo 3

Finalità, scopo e attività

L'ICCF non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ICCF persegue finalità culturali, sanitarie, scientifiche, artistiche, realizza studi e ricerche come pure elabora e attua programmi di particolare rilevanza, organizza eventi significativi utili a migliorare, sviluppare e favorire i rapporti e le relazioni culturali ed economiche tra l'Italia e la Cina, nel quadro dei rapporti esistenti anche a livello governativo. L'ICCF persegue, inoltre, le predette finalità al fine di migliorare, sviluppare e favorire i rapporti e le relazioni culturali ed economiche tra l'Italia, la Cina e altri Stati a livello internazionale.

L'ICCF intende collaborare con altre organizzazioni, nazionali ed internazionali, sia governative che private, per la realizzazione delle proprie finalità ed è aperta, tenuto conto della specifica esperienza, a sviluppare e consolidare rapporti con altre fondazioni e associazioni interessate al mondo cinese, italiano e internazionale.

L'ICCF persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

Let. d) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, e ai sensi della legge 53/2003 le attività di educazione, istruzione e formazione professionale;

Let. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

Let. f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs 42/2004;

Let. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Let. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali;

Let. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

Let. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Let. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni sottratti alla criminalità organizzata.

In particolare l'ICCF si propone di realizzare le suddette attività mediante:

- Lo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, industriali, agricoli, finanziari e culturali tra l'Italia e la Cina e tra l'Italia e altri Stati, con il conseguente incremento della collaborazione economica, istituzionale e tecnica, al fine di rendere l'ICCF e i propri Aderenti (Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori) un punto di riferimento per le relazioni internazionali e bilaterali;
- La formazione economica, commerciale, finanziaria, culturale e istituzionale degli operatori e degli studenti al fine di rendere fattivo, proficuo e culturalmente avanzato il rapporto tra l'Italia e i Paesi interessati;
- La raccolta e la diffusione mediante circolari, pubblicazioni o altri mezzi divulgativi di notizie e informazioni sulle leggi e sulle norme che regolano gli scambi fra i Paesi interessati, sulla legislazione commerciale, industriale e amministrativa di interesse per gli operatori, sulle disposizioni valutarie e su quelle che regolano i trasporti ed il turismo e su ogni altro argomento di carattere economico e culturale di interesse per un proficuo scambio istituzionale;
- Lo studio dell'andamento delle rispettive attività produttive, mettendone in evidenza le possibilità di mercato, orientando il moto espansivo delle relazioni commerciali e industriali;

- La collaborazione con gli Enti governativi e le Pubbliche amministrazioni dei Paesi coinvolti per la proposizione di norme e provvedimenti che interessino gli scambi economici, culturali e istituzionali;
- La sensibilizzazione dei rispettivi Organi governativi e delle Amministrazioni pubbliche sui problemi di carattere generale, la cui soluzione abbia attinenza con gli scopi che l'ICCF persegue;
- La realizzazione di attività volte a favorire la composizione di controversie di carattere economico, insorgenti fra gli operatori economici dei Paesi interessati, nonché la costituzione, su richiesta delle parti interessate, di collegi arbitrali o peritali; La realizzazione di adeguate iniziative che risultino utili o necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali e allo sviluppo delle relazioni internazionali, quali conferenze, convegni, congressi, seminari, nonché l'organizzazione e la partecipazione a mostre, esposizioni e fiere mercantili, la realizzazione di missioni turistiche ed economiche, e l'istituzione di premi e borse di studio;
- La partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'ICCF medesimo. L'ICCF potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via prevalente attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- Supportare i propri Aderenti (Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori), partner, le aziende e gli operatori commerciali con servizi mirati di assistenza;

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

L'ICCF può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

A titolo esemplificativo, l'ICCF potrà svolgere le seguenti attività:

- Stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, quali ad esempio l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- Stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano utili per il raggiungimento degli scopi dell'ICCF;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- Supportare i propri Aderenti (Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori), partner, le aziende e gli operatori commerciali con servizi mirati di assistenza;
- Svolgere in via accessoria e strumentale ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'ICCF è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'ICCF è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio, dai contributi degli aderenti e dalle attività dell'ICCF;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da eventuali contributi attribuiti da Enti ed organismi internazionali;
- da donazioni, lasciti testamentari, apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da partecipanti o da terzi ;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie e strumentali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'ICCF nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge in euro 30.000,00, il Consiglio di Amministrazione senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'ICCF può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

L'ICCF, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 6

Volontari

L'ICCF può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'ICCF mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. L'ICCF ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Prima dell'inizio dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio previsionale.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze interne all'ICCF.

L'ICCF non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente, né direttamente né indirettamente.

Articolo 8

Partecipanti dell'ICCF

I Partecipanti dell'ICCF si dividono in: —

Partecipanti Fondatori;

— Partecipanti Sostenitori.

Tutti i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali. I Partecipanti Sostenitori, a tal fine, dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'ICCF, in orari d'ufficio, alla presenza di almeno un componente dell'organo amministrativo. Il Partecipante Sostenitore può farsi assistere da professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Partecipante Sostenitore che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante non potrà trarre copia dei libri sociali.

Sono Partecipanti Fondatori:

- i Fondatori, i Consiglieri della Fondazione Italia Cina e quelli dell' Associazione Camera di Commercio Italo Cinese che hanno partecipato all'atto di adeguamento dello statuto alle norme previste dal Codice del Terzo settore, contribuendo al patrimonio di ICCF, in base alle delibere adottate dai rispettivi Enti nel rispetto delle disposizioni previste dai rispettivi statuti.

Possono divenire Partecipanti Sostenitori, le persone fisiche e le persone giuridiche che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio dell'ICCF, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Articolo 9

Recesso ed esclusione

I Partecipanti Sostenitori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati, possono essere esclusi dall'ICCF con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Tutti i Partecipanti possono, con un preavviso scritto di quattro mesi dall'inizio dell'esercizio successivo, recedere dall'ICCF, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 10

Organi ed uffici dell'ICCF

Sono organi dell'ICCF:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Partecipanti;

- l'Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti. Sono

uffici dell'ICCF, ove nominati, il Direttore Generale e i Comitati interni.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto sino a un massimo 40 (quaranta) membri, incluso il Presidente.

Alla scadenza del mandato, i Consiglieri verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, nel rispetto dei principi di competenza, indipendenza e trasparenza con i seguenti criteri:

- numero 10 (dieci) amministratori saranno individuati nei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Camera di Commercio Italo Cinese, con sede in [.] ;
- sino a numero 20 (venti) amministratori saranno individuati negli amministratori uscenti diversi dai quelli individuati con il criterio del punto che precede;
- sino a numero 10 (dieci) amministratori potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente in soggetti diversi da quelli individuati con i criteri previsti ai due paragrafi precedenti.

Potranno assumere la carica di amministratori anche enti o Istituzioni che avranno facoltà di designare il soggetto persona fisica che li rappresenterà.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più Consiglieri, la sostituzione spetta al Consiglio di Amministrazione in carica. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico generale e di alta amministrazione dell'ICCF. Provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ICCF, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Ha la funzione di stabilire le linee di indirizzo dell'ICCF a cui gli altri organi e uffici dovranno attenersi. Approva gli obiettivi ed i programmi dell'ICCF proposti dal Comitato di Presidenza e verifica i risultati complessivi della gestione dell'ICCF.

In particolare:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'ICCF, predisponendone programmi e obiettivi;
- approva il bilancio di esercizio, previsionale e consuntivo e il bilancio sociale;
- delibera in merito all'individuazione e all'esercizio delle attività diverse;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'ICCF, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- nomina il Presidente dell'ICCF e i Vicepresidenti, tra i quali il Vicepresidente Esecutivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi e delibera la modifica della sede legale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'ICCF;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e, in genere, sulle materie che il Codice del Terzo settore attribuisce alla competenza dell'assemblea degli associati, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura di fondazione e nel rispetto della volontà dei Fondatori.
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- nomina le 6/8 persone fisiche che compongono il Comitato di Presidenza;
- stabilisce le funzioni del Comitato di Presidenza, attribuite con espressa delega;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti Sostenitori;
- procede alla formazione dei Comitati interni preposti a ogni attuazione di programmi e/o aree tematiche di interesse dell'ICCF;
- nomina il Direttore Generale determinandone il compenso, la qualifica, i compiti e la durata dell'incarico;
- attribuisce al Direttore Generale, con espressa delega e sentito il parere vincolante del Presidente, il potere di sovrintendere alla gestione delle attività dell'ICCF;
- delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati e pubblici sia in Italia che all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e che sia idoneo all'informazione di tutti i membri, inviato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Art. 12

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto:

- dal Presidente dell'ICCF;
- dai Vice Presidenti, di cui uno Vicepresidente Esecutivo, in numero non superiore a quattro;
- da 6 a 8 persone fisiche, che si distinguono per particolari incarichi e meriti, con funzioni di rappresentanza e consultive, nominate dal Consiglio di Amministrazione.

Viene invitato a partecipare anche il Direttore Generale.

Il Comitato di Presidenza svolge le funzioni espressamente delegate dal Consiglio di Amministrazione. Non potranno essere delegati poteri di amministrazione.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente dell'ICCF, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da uno dei Vicepresidenti.

Delle riunioni del Comitato di Presidenza è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario verbalizzante.

Articolo 13

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Presidenza si riuniscono validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri facenti parte dei rispettivi consiglio/comitato e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri intervenuti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14 Presidente

Il Presidente dell'ICCF è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale potendo conferire apposito mandato ad avvocati.

Il Presidente, inoltre, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'ICCF. In particolare cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'ICCF.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente Esecutivo al quale spetta parimenti la rappresentanza di ICCF.

Il Presidente può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti, che durano in carica quanto il Presidente e sono rieleggibili.

Il Presidente può delegare il Direttore Generale a rappresentare l'ICCF nei rapporti interni e di fronte ai terzi nell'ambito dei poteri attribuitigli in sede di nomina.

Il Presidente dà parere vincolante in caso di proposta di delega del Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale di sovrintendere alla gestione delle attività dell'ICCF e di curare l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Partecipanti Fondatori e dai Partecipanti Sostenitori, si riunisce almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. All'Assemblea dei Partecipanti partecipa di diritto il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- nomina, determinandone l'eventuale compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone l'eventuale compenso, il Revisore Legale dei Conti;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi dell'ICCF, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inviati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vicepresidenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea e dal segretario verbalizzante.

Articolo 16

Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno e nei casi in cui deve nominare i membri degli organi sociali di sua competenza e quando ne sia richiesto da un decimo dei Partecipanti, con mezzi che garantiscano la prova della avvenuta ricezione.

Si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 Il Direttore

Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. All'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione ne determina i poteri, nonché la qualifica e i compensi.

Su delega del Presidente, il Direttore Generale può rappresentare l'ICCF nei rapporti interni e di fronte ai terzi nell'ambito dei poteri attribuitigli in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, con espressa delega e sentito il parere vincolante del Presidente, può attribuire al Direttore Generale il potere di sovrintendere alla gestione delle attività dell'ICCF e di curare l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

I compiti che possono essere attribuiti al Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante del Presidente, sono i seguenti:

- la predisposizione dei programmi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- la predisposizione del bilancio sia preventivo che consuntivo;
- la gestione dei rapporti con il personale dell'ICCF;

- lo svolgimento delle operazioni organizzative, amministrative e finanziarie connesse alla gestione ordinaria ed al funzionamento dell'ICCF, con potere di accendere e gestire conti correnti bancari ed altri rapporti creditizi;
- la cura degli aspetti esecutivi dei progetti;
- la predisposizione dei mezzi e degli strumenti necessari per la concreta attuazione delle singole iniziative dell'ICCF;
- l'attribuzione di incarichi professionali, di consulenza e di collaborazione, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, nonché del Consiglio di Amministrazione di cui assume le funzioni di segretario, redigendone i relativi verbali.

Il Direttore Generale ha il compito di coordinare le attività dei Comitati interni. A questo proposito, il Direttore Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione dei risultati e delle attività svolte dai Comitati medesimi.

Articolo 18 I

Comitati interni

I Comitati interni sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione per svolgere funzioni consultive, propositive e organizzative nei settori e per i progetti e programmi di loro competenza.

I Comitati interni vengono istituiti per aree tematiche. Sono

membri di ciascun Comitato interno:

- 1 o più membri del Consiglio di Amministrazione;
- 2 o più Partecipanti Sostenitori, scelti dal Consiglio di Amministrazione in base alle competenze e professionalità al fine di dare un concreto apporto alla progettazione e attuazione dei programmi.

Alla prima riunione del Comitato interno, i membri dello stesso eleggono un Rappresentante a scelta tra i Partecipanti Sostenitori.

Il Rappresentante di ciascun Comitato interno può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto la discussione e l'approvazione del relativo progetto senza diritto di partecipare alla deliberazione.

I Comitati interni si sciolgono automaticamente e senza necessità di formalità alcuna, al momento del raggiungimento del loro obiettivo.

I Comitati interni si riuniscono alla presenza del Direttore Generale o comunque di personale dipendente dell'ICCF, per il coordinamento generale e l'esecuzione delle attività relative.

Articolo 19

Organo di Controllo e Revisione legale dei Conti

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore, nomina un Revisore Legale dei Conti, scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali. L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore: (I) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; (II) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; (III) può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; (IV) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20

Modalità di riunioni collegiali

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Presidenza e dell'Assemblea dei Partecipanti, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 21

Scioglimento dell'ICCF

In caso di scioglimento dell'ICCF per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.